

L'arte retorica rifondata

Tra azione comunicativa e conflitto

di Claudio Luzzati*



Sommario: § 1. – Premessa. § 2. – La centralità dell'azione comunicativa e l'interpretazione letterale. § 3. – Testi e conflitti.

MICHELE PRANDI, *Retorica. Una disciplina da rifondare*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 384.

§ 1. – *Premessa*

Dico subito che siamo di fronte ad uno di quei casi in cui è impossibile esimersi dai complimenti; che sono meritatissimi, perché il lavoro di Michele Prandi qui presentato è esauriente, sistematico e innovativo; e ciascuna di queste tre parole – 'esauriente', 'sistematico', 'innovativo' – l'ho soppesata con la massima cura: nessuna ai miei occhi è superflua o esagerata. Questo, infatti, è di quei libri che segnano una svolta. Non solo riordina le annose riflessioni elaborate dall'autore nei suoi scritti precedenti, ma apre anche nel contempo strade inedite e brillanti, confermando l'osservazione di Bice Mortara Garavelli, secondo la quale «[f]ra grammatica e retorica gli steccati, se pure qualcuno li ha innalzati, non sono mai stati invalicabili»¹.

* Università degli Studi di Milano.

La presentazione del volume è avvenuta a Pavia il 7 marzo 2024 presso il Collegio Borromeo alla presenza dell'autore con Elisa Romano e Silvana Borutti.

¹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, 125. In nota si rileva: «Nella vita più che bimillennaria delle due discipline si è trattato semmai di stabilire quale delle due potesse inglobare l'altra». Cfr. EADEM, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani, 1989.

Il volume si offre al pubblico nelle vesti, in fondo schive, di un manuale che, lungi dal voler descrivere la retorica quale una disciplina che abbia già ricevuto un crisma istituzionale, è un *tentativo* di dare una sistemazione alla materia. Ci si muove sul piano costitutivo e fondativo. Abbiamo un manuale *per una* retorica e non un manuale *di* retorica. Si badi, però, che per quanto possa ancora mancare il riconoscimento delle tesi esposte come *corpus* condiviso e unanimemente accreditato di conoscenze, o di dottrine, nella ricerca in esame non fanno certo difetto né il respiro sistematico né l'originalità. Tutto considerato, qui si delinea «una visione della grammatica, e in particolare della sintassi e del significato delle espressioni complesse, che include una teoria delle figure quale sua parte costitutiva» (15). In tale quadro, due sono i fattori impegnati nella messa in forma di un significato complesso: 1) le relazioni *formali* tra i costituenti della struttura sintattica della frase e 2) le relazioni *concettuali* interne al suo significato complesso. Nelle espressioni coerenti le due reti di relazioni si sovrappongono perfettamente, come quando diciamo "Maria sorride". Quando, viceversa, si tratta di espressioni conflittuali, le relazioni grammaticali istituite dalla sintassi formale trasgrediscono in modo vistoso le relazioni concettuali. In tale ultimo caso il conflitto può risolversi, per esempio, dando alle parole un senso metaforico, come accade allorché si afferma che "la luna", un soggetto notoriamente non umano e inanimato, "sorride" (William Blake).

L'analisi dispiegata nel manuale, peraltro, non si focalizza unicamente sui *conflitti*, visti come porta d'accesso privilegiata alla comprensione dei testi e alla valorizzazione delle figure dell'arte retorica, ma bada in primo luogo all'*azione comunicativa* e alla sua *interpretazione*.

Ed è su quest'ultimo argomento che intendo soffermarmi maggiormente.

Ma prima di entrare nel vivo, devo avvertire che alla retorica si può guardare sotto diversi profili: letterario, giuridico, filosofico e, credo, persino sotto il profilo della psicologia delle masse, dove l'argomento vincente è quello in consonanza con i valori identitari dell'uditorio.

Chi vi sta parlando è un filosofo del diritto e un giurista. Non per questo mi sento estraneo alla retorica linguistica di Michele Prandi. Anzi, sono convinto che quella ricerca sia in grado di gettare una luce significativa anche sui problemi e sulle tecniche del diritto, come ricordava Norberto Bobbio, prefatore del *Trattato dell'argomentazione*². Lo vedremo fra poco.

² N. BOBBIO, *Prefazione* a C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 1966, XVIII: «La teoria dell'argomentazione ha infine un interesse specialissimo, si dica pure preminente, per il filosofo del diritto e per il giurista: la controversia giudiziaria, del resto, è sempre stata la principale fonte di osservazioni per la retorica di tutti i tempi. Lo studio dell'argomentazione costituisce un invito a risolvere la teoria classica della interpretazione giuridica in un'analisi degli argomenti adoperati dal giurista o dal giudice per giungere ad una decisione: e nello stesso tempo a vedere nella cosiddetta logica dei giuristi, alla quale si sono rivolti con rinnovato fervore gli studiosi di logica formale, nient'altro che una serie di procedimenti argomentativi, che non hanno nulla a che vedere con la logica formale. [...]».

§ 2. – La centralità dell'azione comunicativa e l'interpretazione letterale

Prandi conclude una densa premessa al suo volume dichiarando apertamente i propri intenti teorici. L'autore infatti spiega che un progetto di retorica adeguato deve mettere al centro la struttura dell'azione comunicativa; a tale scopo occorre «saper tracciare con mano sicura il confine sottile che separa l'intenzione comunicativa dell'agente, sulla quale si fondano il contenuto del messaggio e l'identità dell'azione, dal significato dell'espressione investita del ruolo di strumento. Mentre il messaggio dipende da un'intenzione comunicativa *contingente*, il significato è una proprietà *strutturale stabile* dell'espressione che si fonda sulle strutture grammaticali della lingua condivisa e su un sistema di concetti altrettanto condivisi [...]» (20, corsivi miei; cfr. 37 ss.).

Se per la retorica classica l'azione (*actio*) non era altro che l'esecuzione davanti al pubblico di un'orazione redatta in anticipo, il manuale di Prandi, invece, all'azione comunicativa riconosce un ruolo cruciale (42). Più specificatamente, per lui l'intenzione dell'agente ha la funzione di distinguere il *messaggio* dal *significato* dell'espressione linguistica di cui ci si serve come strumento per veicolarlo (59-60).

Tale tesi è di difficile comprensione, soprattutto per noi giuristi. Per capirla occorre mettere in discussione un tenace luogo comune: l'idea secondo la quale il contenuto del messaggio coinciderebbe con il significato dell'enunciato (60). Non per nulla in inglese "to mean" vuol dire tanto "avere l'intenzione" quanto "avere un significato" (63).

Qui i giuristi non possono sottrarsi poiché la maggior parte delle teorie dell'interpretazione giuridica tendono a confondere sistematicamente le operazioni *inferenziali* che caratterizzano l'interpretazione con la *decodifica* delle espressioni linguistiche.

In realtà, gli estensori delle leggi, qualche volta, contribuiscono a mutare il diritto oggettivo, ma non sono in grado in un *fiat* di creare un nuovo linguaggio³. D'altronde, l'interpretazione non verte mai sui termini di un lessico né in genere è il puro e semplice dispiegamento della competenza linguistica degli interpreti. Al contrario, per giungere ad un'interpretazione che sia accettabile, o sensata, bisogna avere conoscenze sul mondo empirico, formulare ipotesi (70) e compiere scelte sulla base di valori di fondo⁴. Se, per esempio, si deve interpretare una frase come "Puoi per favore chiudere la finestra?" non basta concentrarsi sul signifi-

³ Contra M. JORI, *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (a cura di), *Analisi e diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, 109-144, che, riguardo al diritto, mette in discussione la distinzione fra *langue* e *parole* e considera la lingua giuridica un "linguaggio amministrato" per mezzo di un *continuum* di decisioni prese dagli organi del sistema. Ma ad essere amministrata è la lingua giuridica o sono invece le regole giuridiche, che vengono formulate servendosi di tale lingua? I due piani a mio avviso non devono essere confusi.

⁴ Molto opportunamente, l'A. sottolinea la differenza essenziale tra il *contesto* e il *campo di interpretazione*. «Nella sua definizione classica, il contesto è una disposizione casuale di condizioni ambientali e dati concomitanti nella quale l'atto di enunciazione si inserisce passivamente. Il campo di interpretazione, al contrario, pur essendo altrettanto contingente e

cato vago della parola 'finestra', evitando di confondere una finestra con un *oblò* o con una *porta*, ma occorre: a) capire che presumibilmente questa non è una domanda, bensì è una formula di gentilezza con cui si avanza una richiesta (77)⁵; b) ricostruire l'intera situazione in cui l'enunciato è proferito, individuando, se si reputa di esser tenuti a farlo (non lo si è nelle situazioni militaresche di obbedienza automatica), quale sia il problema da risolvere⁶. In altre parole, l'interpretazione, giuridica o meno, si esercita su *discorsi e su testi*. Si va in cerca dell'*intenzione comunicativa*, vera o presunta – sarebbe errato chiamarla 'significato'⁷ – non del *significato* come *regola d'uso* di un'espressione verbale, qual è fissato dalle convenzioni di una data lingua. In maniera analoga, il dialoghetto tra chi dice: "Domani a Macugnaga è prevista pioggia", e chi risponde: "Virginia sarà triste", risulta del tutto incomprensibile se non si sa che Virginia aveva progettato una gita a Macugnaga, cui teneva molto, proprio per il giorno anzidetto, individuato con il termine deittico 'domani'. È dunque chiaro che molto dipende dalle informazioni in nostro possesso, dai ragionamenti fatti e dal metodo seguito. Michele Prandi, traendo spunto dalle *Ricerche Logiche* di Husserl⁸, spiega i processi comunicativi come *relazioni indicali* che collegano l'espressione significante ad un messaggio contingente. Un indice, termine usato da Peirce, nella sua forma esemplare, è un dito puntato, sempre lo stesso, che può individuare situazioni od oggetti diversi (65). Oppure pensiamo all'ago di un barometro o alla colonnina di un termometro. Così accade anche per le espressioni linguistiche⁹, che

composito nei suoi ingredienti, è una struttura che il destinatario del messaggio si impegna a costruire attivamente sotto la sua responsabilità [...]» (70).

⁵ M. PRANDI, *Retorica*, cit., chiarisce: «La forza illocutoria, cioè la capacità dell'enunciazione di un enunciato di compiere un atto illocutorio, non è parte del significato dell'espressione ma parte del contenuto dell'intenzione comunicativa del parlante, e quindi parte del messaggio» (76). Si veda anche la critica a Searle (77-78).

⁶ Su questo punto esiste una vasta letteratura, cfr. G. TARELLO, *La semantica del neutico. Osservazioni sulla "parte descrittiva" degli enunciati prescrittivi*, in IDEM, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino, 1974, 329-361 e N. MUFFATO, *La semantica delle norme*, Genova, ECIG, 2007.

D'altronde, può capitare che l'autore di un romanzo si dimostri consapevole di questo sganciamento dell'interpretazione dal lessico. Una vecchia amica, nulla di più fino ad allora, piomba all'improvviso in casa di Roland, il protagonista, con una bottiglia di vino che estrae dalla borsa al momento giusto:

«Roland si alzò a prendere due bicchieri e le passò il cavatappi.

– Avevi già tutto pronto.

– Certo. E qui dentro ho il necessario per cucinare il pranzo. Per dopo.

– Dopo. Una parola innocua che non gli era mai sembrata più carica di allusioni» (I. McEWAN, *Lezioni*, Torino, Einaudi, 2023, 214). Anche i meno perspicaci capiscono a che cosa si alluda.

⁷ Eviterei anche di parlare di 'intenzione-significato', perché, alla luce delle tesi di Prandi, sarebbe un ossimoro.

⁸ E. HUSSERL, *Ricerche logiche*, Milano, Il Saggiatore, 1968.

⁹ M. PRANDI, *Retorica*, cit., 69: «I segni linguistici si decodificano a partire dalla grammatica e dal lessico della lingua; gli indici si interpretano. L'enunciato, dal punto di vista semiotico, è una realtà bifronte come Giano [...]. Da un lato, come equivalente di una frase modello, ne eredita il significato stabile, che il destinatario decodifica. Dall'altro, come indice di un messaggio, richiede di essere interpretato sul momento, cioè all'interno della situazione nella quale opera; nel processo di interpretazione, il significato diventa la pre-

sono in grado di veicolare messaggi differenti restando immutate. D'altronde, a sua volta, uno stesso messaggio è veicolabile con espressioni distinte, come quando volendo svegliare mio figlio, posso dirgli "Svegliati!" oppure "Sono le sette" o "La colazione è pronta", o, infine, più sbrigativamente, dargli uno strattone¹⁰.

Una simile impostazione ha conseguenze teoriche di grande rilievo. In particolare, non è più consentito parlare di un *significato* letterale, espressione quanto mai ambigua; semmai si deve parlare di una *tecnica comunicativa* letterale e, corrispondentemente, di un'*interpretazione*, letterale. La lettera non è una misteriosa *entità* semantica come «il significato proprio» (art. 12 Preleggi), un senso univoco e chiaro, o il "nucleo" rappresentato dai casi in cui un termine vago si applica in modo facile e piano, a differenza dei casi marginali o di penombra¹¹.

Il termine 'lettera' non designa una nozione-chiave della linguistica tradizionale, in specie della semantica¹². Viceversa, siamo davanti ad un termine della *retorica* rifondata da Prandi, con il quale si misura la distanza tra significato e messaggio e si dà conto della capacità del processo inferenziale dell'interprete di colmarla. Stiamo dunque parlando di *argomenti* e di *stili espressivi*, non dei significati di certe espressioni linguistiche isolatamente prese.

Secondo Prandi, «[L]'interpretazione è letterale se il destinatario ritiene che il contenuto del messaggio sia simile al significato dell'enunciato» e la necessità di far ricorso a inferenze si riduce al minimo¹³. Per esempio, possiamo immaginare un dialogo tra moglie e marito, dove il marito, alla domanda della moglie "Dov'è il gatto?", risponde: "La finestra è aperta". Questo sarebbe un caso evidente di *non* letteralità. Di fronte ad una risposta apparentemente così poco collaborativa, la moglie deve fare un intenso lavoro inferenziale, tenendo presenti le abitudini dei felini e di quell'animale. Per essere più immediato, il marito avrebbe potuto dire "Il gatto è scappato dalla finestra del salotto. Mi sono dimenticato di chiuderla". Ma possiamo anche supporre che "La finestra è aperta", o, più semplicemente, l'enunciato olofrastico "Aperta", risponda a "La finestra del salot-

messa di un processo inferenziale il cui punto d'arrivo coincide idealmente con il contenuto del messaggio».

¹⁰ Cfr. M. PRANDI, C. DE SANTIS, *Le regole e le scelte. Manuale di linguistica e di grammatica italiana*, II ed., Torino, UTET, 2011, 18.

¹¹ Cfr. H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1961, cap. 7.

¹² Si veda T. MAZZARESE, *Interpretazione letterale. Giuristi e linguisti a confronto*, in V. VELLUZZI (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, 95-136.

¹³ M. PRANDI, *Retorica*, cit., 75. Mi sembra meglio però non introdurre l'idea di una relazione di somiglianza tra il significato e il messaggio e limitarsi a parlare di una minore o maggiore capacità inferenziale (in fondo è una questione di grado), seguendo l'esempio dello stesso M. PRANDI, *Meaning and Indexicality in Communication*, in H. PARRET (ed.), *Pretending to Communicate*, Berlino, Walter de Gruyter, 1994, 17-32, in part. 27, dove sostiene che «[l]iteral interpretation can be defined as an interpretation devoid of any inferential dimension».

to è aperta o chiusa?" e qui, usando le stesse parole usate prima a proposito del gatto fuggitivo, ci porremmo sul terreno di uno scambio letterale.

In estrema sintesi, le conclusioni da trarre sono tre.

- 1) Se si desidera parlare correttamente, le qualifiche 'letterale' o 'non letterale' non sono applicabili, come accade sovente, al significato delle espressioni, in quanto le qualifiche 'letterale' e 'non letterale' designano proprietà *relazionali* tra messaggi e significati e non proprietà inerenti dei significati (74).
- 2) «Un significato preso in sé [...] non può essere né letterale né non letterale» (75)¹⁴.
- 3) «Il criterio che orienta la scelta del destinatario tra un'interpretazione letterale e non letterale è la coerenza testuale» (*ibidem*)¹⁵.

Questi tre punti danno una visione nuova dell'interpretazione, anche giuridica. Ciò, però, non significa che i problemi del giurista-interprete e del teorico del diritto finiscano qui. Lo vedremo immediatamente.

§ 3. – *Testi e conflitti*

Riassumendo, abbiamo visto che l'interpretazione si esercita sui discorsi e sui testi e che spesso suppone conoscenze, non solo enciclopediche (chi mai può sapere tutto?), ma anche particolaristiche, che solo pochi condividono¹⁶. Ci vuole una visione del mondo, o almeno del cortile di casa propria.

Del resto, una cosa sono le regole giuridiche, espresse da testi e discorsi, e un'altra le convenzioni linguistiche.

Qui però sorge l'intoppo. Anzi, per il giurista gli intoppi sono due.

Innanzitutto, sebbene il giurista abbia a che fare non di rado anche con principi impliciti nel sistema (in realtà si tratta di creazioni giurisprudenziali), è chiaro che nel diritto, e non solo in quello moderno, l'interprete è quasi sempre alle prese con *testi scritti*¹⁷, piuttosto che con discorsi verbali proferiti nell'immediatezza di un rapporto *face-to-face*.

¹⁴ Il passo prosegue: «Le due proprietà opposte 'letterale' e 'non letterale' non si applicano coerentemente al significato di un enunciato, ma alla relazione indicale che collega il significato di un enunciato al messaggio che gli è di volta in volta affidato». Del resto, la «relazione tra un significato e un messaggio è un vettore a doppio senso: nella prospettiva del parlante, identifica un processo di espressione; nella prospettiva del destinatario, identifica un processo di interpretazione».

¹⁵ Ecco la spiegazione di questo processo: «Se il significato dell'espressione si inserisce coerentemente nel testo o nel contesto della situazione comunicativa, è ragionevole optare per un'interpretazione letterale. In caso contrario, il destinatario prende atto della mancanza di coerenza e attiva un processo di interpretazione non letterale in grado di colmare la frattura tra il significato e il messaggio».

¹⁶ In questo senso non esiste una competenza enciclopedica, cfr. D. MARCONI, *La competenza lessicale*, Roma-Bari, Laterza, 1999, 53.

¹⁷ Per gli usi del termine 'testo' cfr. M. PRANDI, *Retorica*, cit., cap. 4, 123 ss.

Un testo giuridico funziona per molti versi (ma non per tutti) come un testo letterario, che, sostiene giustamente Michele Prandi, «non è recepito come un documento dell'intenzione dell'autore [...]». Come spiega Cesare Segre, l'emittente non ci parla, ma ci ha parlato¹⁸. C'è un testo che si fissa *ne varietur*. Accertare tali intenzioni, quando sono accessibili, non è il fine ultimo. Pertanto «[l]'interpretazione non è più ricostruttiva, ma creativa. La conseguenza è che il campo di interpretazione di un testo [giuridico o] letterario *si sradica irreversibilmente dalle circostanze di emissione*, e in primo luogo dall'autore: il campo [interpretativo] non è più un'espansione della situazione comunicativa e dello spazio deittico che ruotano intorno all'intenzione dell'autore, *ma si costruisce attorno al testo stesso, che ne forma il centro*», identificando i valori immanenti a quest'ultimo (163, corsivi miei). Tale meccanismo, per cui la scrittura ci traghetta a nuovi contesti, è tanto più evidente per i testi giuridici, nei quali manca *un* autore, ove si prescinda dalle personificazioni, essendo sovente detti testi il prodotto di una dialettica assembleare. Alle disposizioni giuridiche non ci si può accostare da filologi; qualcuno parla talvolta di un intento originario della legge, ma spesse volte interviene un'interpretazione adeguatrice che guarda avanti.

Il secondo intoppo, a mio avviso, è che nei discorsi giuridici non si può supporre che operi il principio di cooperazione di Grice, su cui il lavoro di Prandi, che peraltro non è dedicato al linguaggio del diritto, fa estesamente affidamento. Il mondo giuridico, infatti, è un campo litigioso, in cui si ha un interesse alquanto limitato ad andar d'accordo, a non fraindendersi, come accade invece in altri settori. Tutti cercano di tirare dalla propria parte una coperta troppo stretta: così la cavillosità non è un difetto professionale del ceto dei giuristi, come pensano gli ingenui, bensì è un pregio. La coordinazione raggiunta nel diritto è una *concordia discors*, generata da decisioni inappellabili.

Su questa tematica registro un contrasto fra filosofi del diritto e filosofi del linguaggio¹⁹. Non mi incamminerò su questa china impervia. Credo però che, comunque, valga anche qui l'indicazione data da Prandi a proposito della scrittura: prendere in considerazione i *testi* e i *conflitti* all'interno dei testi stessi, quali elementi portanti delle nostre analisi.

Tutto sommato, l'intenzione del legislatore per molti teorici del diritto è un mito oscuro. La tentazione luciferina, a questo punto, potrebbe essere quella di sostenere che ogni ipotesi interpretativa è falsa, se è

¹⁸ M. PRANDI, *Retorica*, cit., 162, in relazione a C. SEGRE, *Le strutture e il tempo*, Torino, Einaudi, 1974, 5.

¹⁹ Cfr. M. JORI, A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, II ed., Torino, Giappichelli, 1995, 327-348; L. MORRA, B. PASI (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittoteripi*, Torino, Giappichelli, 2015; C. LUZZATI, *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Torino, Giappichelli, 2016, 274-282; A. CAPONE, F. POGGI (a cura di), *Pragmatics and Law*, 1, *Philosophical Perspectives*, Dordrecht, Springer, 2016 e F. POGGI, *Il modello conversazionale. Sulla differenza tra comprensione ordinaria e interpretazione giuridica*, Pisa, ETS, 2020.

assente ogni intenzione comunicativa reale²⁰. Questa tesi, però, mi sembra alquanto fragile, se non altro perché le categorie del vero e del falso non sono applicabili all'interpretazione giuridica. Il posto delle intenzioni, quelle autentiche di una qualche persona o quelle socialmente tipiche, nel diritto è occupato da *standards di felicità condivisi* che ci dicono che cosa fa di un'interpretazione una buona interpretazione e che variano da settore a settore, da istituto a istituto, in relazione ai valori che dovrebbero essere di volta in volta conseguiti e in rapporto alle costruzioni retrostanti.

Importa, comunque, che si raggiungano soluzioni interpretative in grado di *coerentizzare* il testo (e quest'ultimo con il co-testo). I testi sono fatti per essere riletti e vivono di vita propria attraverso continue reinterpretazioni, non necessariamente quelle che avevano in mente i loro autori²¹. Questo vale sia per il diritto sia per la letteratura²². Nessuno si stupisce se viene data una interpretazione psicoanalitica dell'*Amleto*.

Così, anche senza saper nulla di Fredric Brown e delle sue intenzioni narrative, possiamo leggere la novella *Sentry* (1954) in un modo dinamico, formulando prima l'ipotesi secondo cui la sentinella che esprime i propri pensieri sulla guerra galattica sia un essere umano che combatte gli alieni, i non umani, salvo *scoprire* alla fine che l'ipotesi di partenza non vale: gli alieni siamo noi: creature schifose dalla pelle liscia e senza squame. Tale esito è ineluttabile. Inoltre, la lettura collaborativa qui dipende solo sino ad un certo punto della nostra conoscenza del significato del vocabolo 'alieno'; forse lo riplasma. Qualcuno del resto ha paragonato il succedersi delle interpretazioni nel diritto ad un romanzo a più mani, ad una *chain novel*.

Non a caso ho citato un racconto di fantascienza su cui discute Maria-Elisabeth Conte²³. Il collegamento tra le teorie di Prandi e quelle della cultrice pavese della linguistica testuale è evidente, e il debito è dichiarato (16, 127).

La nozione di 'coerenza' – e di conseguenza anche quella di 'conflitto'²⁴ – è fondamentale sia per la pragmatica linguistica di M.-E. Conte sia per la retorica di Prandi.

²⁰ Questa tesi è stata sostenuta in uno scritto ancora inedito di Francesca Poggi.

²¹ Tutti ricordano U. Eco, *Diario minimo*, Milano, Mondadori, 1963, 39 che ironizza sull'idea che i critici in un lontano futuro potessero sostenere che il verso «M'illumino d'immenso» fosse l'inizio di un lungo poema.

²² Cfr. M. PROUST, *Contro Sainte-Beuve*, Torino, Einaudi, 1974.

²³ Cfr. M.-E. CONTE, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*, Firenze, Nuova Italia, 1988. Mi riferisco in particolare al settimo saggio del libro: *Coerenza, interpretazione, reinterpretazione*, 79-91. Nella II ed. ampliata a cura di B. Mortara Garavelli, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999, rist. 2018, 83-95. Per quel che riguarda il diritto segnalo A. COSTANZO, *Condizioni di incoerenza. Un'analisi dei discorsi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1992, con la prefazione di A.G. CONTE, *Incoerenza costitutiva*, *ivi*, V-IX.

²⁴ Non dimentichiamo che M. PRANDI, *Conceptual Conflicts in Metaphors and Figurative Language*, New York-London, Routledge, 2017 è un lavoro molto importante sull'argomento. Ho avuto l'onore di discuterlo il 15 ottobre 2018 in una tavola rotonda organizzata a Milano presso la sede di Politeia.

La coerenza testuale (ingl. *coherence*) è una proprietà contingente: è la capacità degli enunciati di concatenarsi in modo da formare un messaggio unitario (126-127, 91).

Da essa va distinta la coerenza logica come assenza di contraddizioni (ingl. *consistency*).

Cheché ne dicessero i neopositivisti logici, il venir meno della coerenza logica di per sé *non* rende un testo insignificante (91)²⁵. Si può addirittura scrivere un *Libro dei nonsense* come fece Edward Lear.

L'argomento è complesso. In questa sede basti dire che l'interpretazione si presenta come un'attività costruttiva guidata dal principio regolativo di coerenza testuale²⁶.

D'altra parte, secondo Prandi, la coerenza concettuale si fonda su un'*ontologia naturale* che costituisce una vera e propria sintassi dei concetti (127). Abbiamo una visione del mondo condivisa, secondo cui, per esempio, la luna non può sorridere; al massimo brilla in cielo. L'ontologia naturale è complessa e stratificata (l'autore la descrive per esteso nel cap. 9, 252-257). Credo che meriterebbe una discussione a parte. Quel che è chiaro è che vi sono gerarchie concettuali interlinguistiche²⁷, rapporti e strutture che restano stabili passando da un linguaggio all'altro. Non so bene come collocare i concetti giuridici. Lo studioso in materie giuridiche sa che gli istituti di *common law* spesso non trovano istituti analoghi di *civil law* in cui essere "tradotti", e viceversa. Il lavoro di elaborazione dottrinale inoltre ha ricadute decisive che vanno prese in attenta considerazione.

Sui problemi di conflittualità si basano anche le figure retoriche, sulle quali posso fare solo un cenno cursorio avendo scelto di dare molto spazio all'interpretazione.

Ricorderò soltanto che Prandi è fortemente polemico con gli scrittori cognitivisti come George Lakoff, i quali ritengono che la comunicazione sia intessuta di metafore banali e non conflittuali, quali "La vita è un viaggio", "Le passioni sono fuoco", "La discussione è una guerra"²⁸, ecc. Secondo tali studiosi le metafore vive non sarebbero strutture concettuali autonome, ma manifestazioni testuali di un patrimonio di concetti metaforici convenzionali e condivisi che alimentano le estensioni lessicali (231). Tuttavia, accanto a questi casi, obietta Prandi sulle orme di Max Black e di Ivor A. Richards, vi sono metafore fortemente creative che operano in situazioni di conflitto. «Le metafore conflittuali sono l'avamposto della

²⁵ Cfr. M.-E. CONTE, *Condizioni di coerenza*, cit., 29 ss.: «Mentre la *consistency* è non una necessaria proprietà di testi, ma solo una contingente *qualitas* (infatti, vi sono testi contenenti contraddizioni tra due enunciati, o addirittura testi costanti di un unico enunciato autocontraddittorio), invece la *coherence* è non una *qualitas* dei testi, ma la *quidditas* stessa dei testi, la costitutiva condizione della loro testualità. [...] Per paradossale che sembri, l'*inconsistency* stessa ha come condizione di possibilità la *coherence*».

²⁶ *Ivi*, 78 ss. (II ed., 84 ss.).

²⁷ Cfr. M. PRANDI, *Conceptual Conflicts*, cit., 204, dove si sostiene che, a differenza della solidarietà lessicali, le condizioni di coerenza sono interlinguistiche.

²⁸ Cfr. G. LAKOFF, M. JOHNSON, *Metaphors We Live By*, Chicago-London, University of Chicago Press, 1980.

creatività» (232). Molto interessanti e godibili sono le pagine (270-274) in cui disegna una sorta di algebra delle metafore²⁹. Fermo restando che il trasferimento in un ambito estraneo di un concetto e la sua iterazione in un conflitto sono tratti comuni a tutte le metafore, quel che cambia è l'esito di simili dinamiche. Quando il soggetto sussidiario è proiettato sul tenore, onde ristrutturarne il profilo concettuale, il saldo dell'interazione è positivo. Quando entra in gioco una sostituzione e vi è una sorta di equilibrio di forze, il saldo è nullo. Quando, infine, ha luogo una cataresi, l'interazione inverte il suo percorso e il saldo è negativo.

Si fa altresì presente che le metafore c.d. "morte", possono riattivarsi, portando a trarre conclusioni incaute, basate su analogie approssimative e ingiustificate (275).

Accanto alle metafore, vi sono le metonimie, le quali impediscono il conflitto stabilendo un ponte concettuale, un collegamento. Ma anche qui è una questione esegetica. Spiega Prandi: «Una frase conflittuale come *Dormono i vertici dei monti* [noto verso di Alcmene, spesso ricordato da Prandi], ad esempio, non ha come significato una metafora ma un processo che attribuisce alle montagne il ruolo incoerente di esperiente del sonno. Solo interpretando questo significato conflittuale possiamo attivare una figura, che può essere o una *metonimia* (dormono gli esseri viventi che popolano le montagne) o una *prima metafora* (uno stato coerente delle montagne, per esempio il silenzio, è descritto come una forma di sonno) o una *seconda metafora* (le montagne, siccome dormono, sono viste come essere viventi). Mentre la *metonimia restaura un processo coerente*, entrambe le metafore nascono come *soluzione creativa*, che guarda avanti, di un problema concettuale aperto dall'espressione [...]» (234, corsivi miei).

Queste sono, in breve, le radici grammaticali e concettuali del linguaggio figurato³⁰.

Ora, tornando al diritto, prima di concludere, registro alcuni dubbi circa la possibilità di applicare certe figure retoriche ai discorsi giuridici. Bice Mortara Garavelli, facendo eco a Francesco Sabatini, si domanda se sia peculiare del diritto un discorso senza figure. L'autrice risponde in modo complesso: nel discorso giuridico sono presenti determinati moduli stilistici, come le dittologie; d'altronde, le cataresi, ampiamente intese, fanno la parte del leone mentre le personificazioni, a suo parere, vanno interpretate come *metonimie*. Molto più cauta appare sulle metafore³¹.

²⁹ V. anche M. PRANDI, *Conceptual Conflicts*, cit., cap. 6, 132 ss.

³⁰ M. PRANDI, *Le radici grammaticali e concettuali del linguaggio figurato*, in *Lingua e stile*, n. 57/2022, 83-103.

³¹ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., 148-151, e v. F. SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in M. D'ANTONIO (a cura di), *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, Cedam, 1990, 675-724, e IDEM, "Rigidità-esplicitzza" vs "elasticità-implicitzza": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in G. SKYTTE, F. SABATINI (a cura di), *Linguistica Testuale Comparativa*, København, Museum Tusulanum, 1999, 141-172.

Anche Prandi affronta questo tema in un suo recente scritto³², dove, tra l'altro, offre un'articolata analisi della nozione di 'persona giuridica' come ce la presenta Francesco Galgano³³. La conclusione è che questo concetto non è una metafora costitutiva. Galgano reputa la nozione come una metafora convenzionale. Prandi, peraltro, ricava dalle argomentazioni di Galgano che Galgano, sotto sotto, tratta il concetto come una metonimia. E si chiede, anzi, chiede a noi giuristi, se esistono nel diritto metafore costitutive.

Termini sospetti in tal senso sono 'norma', 'fonte', 'ponderazione', 'obbligazione', 'legislatore', 'autorità', 'responsabilità oggettiva', 'sovranità', ecc. Sono per lo più termini teorico-giuridici.

Difficile comunque rispondere. La mia impressione è che non c'è una base empirica che ci permetta di dar risposte definitive. Le risposte dipendono tutte da discutibili ricostruzioni filosofico-giuridiche. Riprendendo la nozione di 'persona', per esempio, molto dipende se ci muoviamo in un orizzonte formalista e consideriamo la persona (fisica o giuridica) come una finzione, o come un mero criterio d'imputazione, o, invece, siamo inclini a riconoscere una qualche "realtà" anche alle persone giuridiche e allo Stato. Insomma, Kelsen sarebbe d'accordo a considerare la persona giuridica una metonimia. I suoi avversari istituzionalisti e organicisti probabilmente no³⁴.

Abstract

This review concerns an innovative work by Michele Prandi in which the author tries to found anew rhetoric. The main assumption of the book we are talking about is that the meaning of an utterance does not coincide with the communicative intention of the speaker. The volume puts forward the hypothesis that meanings and messages must be dissociated, as they belong to essentially autonomous orders of facts. Furthermore, Prandi highlights conceptual conflicts in figurative language and identifies coherence as a basic criterion to bring a satisfactory textual interpretation.

³² M. PRANDI, *Il molteplice nell'uno: una tipologia delle metafore*, in *Criminalia*, 2022, 165-182.

³³ F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2010.

³⁴ Cfr. H. KELSEN, *Reine Rechtslehre* (1934), trad. it. di R. Treves, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1952, rist. 2000, 89: «Come la persona fisica così anche la così detta persona giuridica è soltanto l'espressione unitaria di un complesso di norme». L'ipotesi che la persona giuridica sia una realtà diversa dagli uomini singoli, un organismo superindividuale, è un'ingenua ipostatizzazione. Inutile dire che la bibliografia in questa materia è sterminata, mi limito a segnalare A. PINTORE, *Il concetto di persona giuridica nell'indirizzo filosofico analitico*, in *Quaderni fiorentini*, n. 11-12/1982-3, 721-776.